

**RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO NEL PERIODO
GENNAIO 2015-MARZO 2016 NELL'AMBITO DEL "QUADRO
STRATEGICO PER IL QUADRIENNIO 2015-2018"**

Deliberazione 185/2016/A

I profondi cambiamenti che hanno caratterizzato il mercato elettrico dal 2008 ad oggi e che si manifestano in una stagnazione della domanda e in un crescente ingresso sul mercato di impianti alimentati da fonti rinnovabili, stanno generando forti sofferenze fino a compromettere i margini operativi nell'attività di produzione termoelettrica a gas naturale. Il contesto in cui gli impianti operano è reso ancor più critico dalla mancata attuazione di importanti riforme del settore che hanno minato le aspettative di ritorno sugli investimenti per gli azionisti.

Constatiamo che molti degli interventi e delle misure declinate nel Documento recante le Linee strategiche per il 2015-2018 sono state portate avanti con successo (l'implementazione dei principali processi gestionali sul SII, la riforma della tariffa D1, la riduzione dei tempi di *switching*, la bolletta 2.0 ed altri ancora).

Tuttavia, riteniamo che sia necessario un cambio di prospettiva nella regolazione dei rapporti tra venditori e distributori introducendo precisi e più severi standard di qualità delle attività critiche curate dai distributori così da consentire la creazione di un mercato che veda effettivamente il cliente al centro dei processi che lo riguardano.

Sul fronte della disciplina della generazione termoelettrica, oltre a registrare l'estremo ritardo nell'attuazione del Capacity Market, siamo ancora in attesa che venga portata a compimento l'annunciata riforma della tariffa di trasporto gas e il completamento della disciplina del bilanciamento che rappresentano elementi fondamentali per ottimizzare le prestazioni degli impianti a beneficio dell'intero sistema.

OS1 – Mercato elettrico più sicuro, efficiente e flessibile

La **Riforma della disciplina del dispacciamento [1.b]**, ormai avviata da tempo e non ancora giunta a conclusione, non può prescindere da una adeguata **revisione complessiva della disciplina degli sbilanciamenti [1.c]**.

La disciplina degli sbilanciamenti, a seguito delle vicende giudiziarie che ne hanno modificato più volte il quadro normativo di riferimento rendendolo incerto, deve al più presto trovare una conclusione con la definizione della regolazione applicabile ai periodi pregressi (luglio 2012– febbraio 2015). Stante l'intricato contesto di delibere, ricorsi e appelli e la moltitudine di soggetti interessati e controinteressati, sarebbe opportuno attuare una regolazione che preveda una duplice modalità di calcolo degli sbilanciamenti in funzione del ***minor impatto economico per il singolo operatore***.

È fondamentale che questa regola, accompagnata dalla consuetudine giuridica del **“legittimo affidamento”**, venga rispettata sempre, affinché la regolazione persegua efficacemente i principi di chiarezza e stabilità sui quali gli operatori programmano le proprie strategie sia di breve che di medio termine.

Allo stesso modo, è ugualmente urgente l’adozione di una nuova disciplina degli sbilanciamenti. Tale disciplina, che dovrà necessariamente essere attuata prima della entrata in vigore del nuovo mercato dei servizi di Dispacciamento, dovrà consentire al sistema di fornire appropriati segnali di prezzo che rispecchino in maniera coerente i reali oneri sostenuti per bilanciare il sistema e riportare in equilibrio il mercato.

Riteniamo infatti che l’attuale algoritmo che valorizza il prezzo di sbilanciamento (mediante la fissazione di un prezzo minimo ed un prezzo massimo) non rifletta i reali oneri che sostengono gli operatori per bilanciare le proprie posizioni e, di conseguenza, il sistema. Al contrario, le attuali modalità di valorizzazione ed il meccanismo di calcolo degli sbilanciamenti, differenziate per unità abilitate e unità non abilitate, favoriscono forme di arbitraggio tra i mercati ed elevati oneri di sistema.

Per quanto riguarda, invece, la riforma del Mercato dei Servizi di Dispacciamento, riteniamo che ampliare la platea di soggetti abilitati ad operare sul mercato dei servizi, aprendo a tutte le risorse potenzialmente senza limite di taglia, aggregando le unità non rilevanti, là dove queste siano in grado di garantire determinate prestazioni, è possibile qualora a questo faccia seguito una loro maggiore responsabilizzazione sugli sbilanciamenti, immaginando nel ruolo dell’aggregatore un soggetto in grado di gestire adeguatamente i programmi di immissione e prelievo.

La partecipazione di nuovi soggetti è indispensabile che sia accompagnata da un sistema finalizzato alla preservazione di quelle tecnologie programmabili e flessibili che già oggi sono in grado di rispondere alle necessità di equilibrio e sicurezza della rete.

Auspichiamo che l’Autorità voglia continuare sulla strada del tavolo di confronto con gli operatori per la definizione della nuova disciplina, affinché essa rappresenti in maniera equilibrata tutte le esigenze dei soggetti che in futuro parteciperanno al mercato dei Servizi.

Vorremmo, inoltre, porre l’attenzione sull’indeterminatezza che accompagna ormai da anni la **Riforma dei sistemi di remunerazione della capacità [1.d] [1.e] [1.f]**, segnalata

ripetutamente dalle imprese elettriche e più volte espressa anche dai sindacati che lanciano un allarme per migliaia di posti di lavoro.

La remunerazione attesa per la sostenibilità degli impianti CCGT è estremamente lontana da quella ottenuta attraverso l'attuale mercato. È evidente come gli attuali 38 GW di produzione provenienti da tali impianti siano seriamente in pericolo e la loro dismissione rappresenti una grave minaccia per il sistema e per la sicurezza del nostro Paese.

Garantire la presenza di tali infrastrutture, attraverso un'adeguata e selettiva remunerazione della capacità produttiva, costituisce una forma di "assicurazione" e proteggerà il mercato dal rischio di aumenti di prezzo, anche sul cliente finale, che inevitabilmente si produrranno a seguito della dismissione di impianti e della correlata riduzione della concorrenza nel settore.

Il tema è certamente affidato anche a scelte politiche, ma il regolatore può e deve promuovere soluzioni che tutelino il mercato privilegiando gli impianti più efficienti.

La centralità degli impianti CCGT è confermata, infatti, anche dagli accordi Cop 21 e dal più generale obiettivo della Commissione europea che ha previsto l'obbligo della riduzione del 40% delle emissioni di gas serra entro il 2030. Ciò ha dato il via all'adozione in diversi paesi di **politiche di decarbonizzazione** che dovrebbero oggi trovare spazio in un compiuto disegno di revisione del meccanismo ETS non più in grado di disincentivare l'uso di fonti altamente inquinanti.

In merito, l'auspicio è che il nostro Paese che vanta un parco di generazione ricco di tecnologia rinnovabile e di CCGT di ultima generazione, possa essere in prima linea nel portare avanti il dibattito sulla riforma ETS.

A tal fine, riteniamo che questa sia la strada giusta entro cui operare anche per rilanciare la competitività e gli investimenti nel settore delle rinnovabili.

Altra cosa è il tema da più parti paventato della introduzione di una regolazione dei *Long Term Contract* per le fonti rinnovabili (alias - *Power Purchase Agreement*), che avrebbe effetti distorsivi per il mercato e finirebbero per riproporre nel nostro ordinamento forme di incentivazione con il rischio di ulteriori aggravii in bolletta.

Infine, in merito al Capacity Market, con l'auspicio che il dibattito con la Commissione europea giunga rapidamente a conclusione è evidente che, in fase di implementazione del meccanismo proposto dall'Autorità, sarà necessario porre particolare attenzione al

mantenimento dell'equilibrio esistente fra i diversi elementi che compongono il Capacity Market italiano.

Infatti, in caso di rimozione del *floor*, così come auspicato dalla Commissione, sarà necessaria una revisione degli altri elementi della disciplina al fine di evitare effetti opposti al primario obiettivo della riforma rischiando di generare segnali di prezzo distorti. In particolare il livello dello *strike price* che l'Autorità sarà chiamata a definire dovrà essere tale da non deprimere l'MSD e l'MGP.

Un meccanismo che garantisca solo l'adeguatezza per il lungo periodo non può essere esaustivo per il mercato italiano e per le sue peculiarità. In tale caso, infatti, deve essere privilegiata anche la qualità del servizio offerto ed in particolare la capacità di garantire la necessaria flessibilità volta a bilanciare l'intermittenza delle fonti rinnovabili a garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale.

A tale proposito, giova ricordare che una legge dello Stato nel 2014, a cui ha fatto poi seguito la Delibera 6/2014/R/eel (con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'istituzione di un segmento del mercato della capacità dedicato alla negoziazione di capacità produttiva idonea a fornire i servizi di flessibilità necessari a coprire i fabbisogni di lungo termine stimati da Terna), è intervenuta affinché, nella revisione della disciplina del 2003, si tenga conto del diritto ad una corretta remunerazione per quegli impianti che per le loro caratteristiche tecniche possono intervenire tempestivamente a bilanciare l'insufficiente produzione da fonti rinnovabili, fornendo gli adeguati servizi di flessibilità che, pertanto, sono da ritenersi elementi fondamentali affinché il Capacity Market italiano funzioni (**negoziazione di capacità flessibile [1.f]**)

OS 3 - Revisione della struttura dei corrispettivi gas, delle modalità di allocazione della capacità e della gestione dei relativi servizi, in un'ottica di mercato

Nell'attuale contesto di forte calo della domanda sia di gas che di energia elettrica, riteniamo non più rinviabile la riforma delle tariffe di trasporto del gas per gli impianti di generazione elettrica più volte annunciata e sottoposta a consultazione da parte dell'Autorità negli scorsi mesi.

La mancanza di certezze sulla base delle quali gli operatori possono programmare correttamente i conferimenti, è resa particolarmente critica dall'imminente arrivo della stagione estiva che, come lo scorso anno, richiederà agli impianti termoelettrici,

specialmente quelli a ciclo combinato, di rispondere ad una domanda elettrica che potrebbe registrare nuovamente i picchi storici del luglio 2015.

La **revisione della struttura dei corrispettivi gas [3.a]** proposta dall’Autorità non risponde in maniera esaustiva alle disposizioni previste dalle norme primarie in tema di flessibilità, economicità e degressività del servizio confermate anche dal Consiglio di Stato (art. 38, comma 2-bis, del decreto legge 83/2012; sentenza del Consiglio di Stato n. 3735/2015).

Pertanto si ritiene che, affinché la riforma a regime risponda ai requisiti dalla normativa primaria, è necessario che essa preveda:

- La partecipazione obbligatoria da parte di tutti gli impianti termoelettrici abilitati in MSD al conferimento giornaliero della capacità di trasporto: in questo modo si eviterebbero distorsioni di prezzo sul mercato elettrico;
- Flessibilità di prenotazione di capacità sia ai punti di exit che ai punti di riconsegna;
- Una tariffa economica per il comparto termoelettrico che prescindendo dal vincolo di invarianza dei ricavi garantiti al trasportatore.

Ci aspettiamo, pertanto, che l’Autorità nel definire la disciplina a regime voglia recepire tali principi e, in via transitoria, intervenire rapidamente eliminando le penali di supero di capacità (sia ai punti di exit che in riconsegna) per consentire al sistema elettrico di coprire gli eventuali picchi di domanda utilizzando le fonti più appropriate e flessibili: i CCGT. Ciò renderà possibile effettuare una fase preliminare alla completa attuazione della riforma tariffaria, finalizzata a raccogliere informazioni sull’effettiva richiesta di flessibilità e a meglio tarare le modalità di conferimento, assicurando al contempo una maggiore sicurezza del sistema.

OS4 - Aumento della flessibilità e dell’efficienza del sistema di bilanciamento

Condividiamo l’esigenza di implementare il prima possibile il nuovo schema del **Testo unico integrato del trasporto e bilanciamento [4.a]**, in cui il ruolo Snam sia residuale, ed in cui gli operatori incentivino, attraverso il mercato, la liquidità del sistema (**Incentivo dei singoli utenti ad autobilanciarsi [4.b]**). Ciò rappresenta un passaggio fondamentale per consentire al nostro Paese di diventare hub europeo del gas.

Affinché il nuovo mercato del bilanciamento funzioni correttamente e rappresenti dei chiari segnali di prezzo, è indispensabile che Snam sia responsabilizzato adeguatamente, attraverso un efficiente sistema di incentivi e penalizzazioni, affinché fornisca puntuali informazioni sull'andamento delle posizioni dei singoli utenti e del sistema in generale. **(Responsabilizzare il gestore del sistema di trasporto [4.c], migliorare la trasparenza [4.d]).**

Riteniamo inoltre che il trasportatore, come già accade in altri paesi europei, tra cui l'Olanda e l'Inghilterra, non debba poter disporre dello stoccaggio. I quantitativi di gas ad oggi in possesso di Snam per il bilanciamento fisico della rete (*linepack*) sono sufficienti per svolgere il ruolo residuale di bilanciamento.

Infine sarebbe auspicabile che il nuovo mercato del bilanciamento sia aperto alla partecipazione dei soggetti che attualmente operano esclusivamente sul mercato elettrico. Si pensi ad esempio alle centrali a ciclo combinato che consumano ingenti quantitativi di gas e che dunque potrebbero svolgere, in un segmento di mercato dedicato ed in coerenza con le esigenze del mercato elettrico, un ruolo di bilanciamento della rete molto importante.

OS7 – Accesso non discriminatorio ai dati di prelievo ed evoluzione ulteriore degli strumenti di misura

Relativamente all'obiettivo legato al **superamento delle fatturazioni basate su consumi stimati (7.c)**, si condivide in generale la linea di azione intrapresa dall'Autorità sul tema, tuttavia si ritiene che gli interventi in questo ambito dovrebbero essere ben più incisivi di quelli sino ad oggi perpetuati al fine di ottenere una effettiva riduzione della numerosità delle fatture emesse sulla base di consumi stimati.

Segnaliamo a tal proposito l'inefficacia dei meccanismi di indennizzo per la violazione degli obblighi di messa a disposizione delle misure o per misure stimate recentemente introdotti dalla regolazione. L'esigua entità degli importi previsti come indennizzo e la presenza di elevate franchigie determinano l'inefficacia delle misure fissate in termini di disincentivo rispetto a comportamenti negligenti e non inducono i distributori ad un innalzamento del livello di qualità del servizio.

Segnaliamo inoltre il mancato completamento della regolazione afferente il Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica, con riferimento alla standardizzazione del formato della fattura di trasporto. Auspichiamo che l'Autorità possa celermente definire anche questo aspetto della regolazione, relativa al formato della fattura emessa dai

distributori, al fine di permettere ai venditori di poter gestire al meglio le importanti informazioni contenute in questo documento, tra cui gli indennizzi da erogare ai clienti finali. Questo importante aspetto andrebbe definito anche per il settore del gas.

OS8 – Fornitura di servizi energetici: ruolo e responsabilità dei diversi soggetti del mercato

Con riferimento agli **Obblighi di debranding (8.a)** auspichiamo che l’Autorità implementi un efficace sistema di vigilanza rispetto agli obblighi di separazione del marchio definiti per le imprese verticalmente integrate a partire dal giugno 2016.

OS10 – Aumento della concorrenza nel mercato

Con riferimento al **percorso di riforma dei meccanismi di tutela di prezzo per le forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici e alle piccole imprese (10.a)**, si accoglie con favore il procedimento avviato dall’Autorità volto ad accompagnare i clienti verso un sistema in cui l'unica modalità di approvvigionamento sarà il mercato libero.

Tuttavia segnaliamo che la c.d. “Tutela simile” potrà ritenersi efficace unicamente nel caso in cui la tariffa applicata al servizio di Maggior tutela riformato assumerà valori tali da disincentivare la permanenza dei clienti stimolandoli alla sottoscrizione di nuovi contratti in Tutela simile o nel Mercato libero. Nello specifico, il livello dei prezzi del servizio di Maggior tutela riformato dovrà essere tale da garantire la copertura dei costi di commercializzazione di un venditore nuovo entrante. Ciò anche in considerazione del fatto che l’implementazione sui sistemi informativi del nuovo servizio richiede a questi uno sforzo economico notevole a fronte di un utilizzo circoscritto del servizio di Tutela simile per un solo anno.

Nell’auspicio che il dibattito parlamentare sul Ddl concorrenza possa velocemente giungere a termine, confidiamo che l’Autorità, chiamata a disegnare le regole che dovranno governare la fase post 2018, vorrà ispirarsi ai principi di pluralità di offerte e di operatori necessari a garantire l’effettiva concorrenzialità e contendibilità del mercato.

Relativamente all’**implementazione dei processi commerciali e di gestione dei dati di misura nell’ambito del SII nel settore elettrico (10.b)** auspichiamo che anche per l’attività di messa a disposizione delle misura i venditori si possano presto interfacciare

direttamente con il Sistema informativo integrato, sia per il settore elettrico che per quello del gas.

OS11 – Maggiore responsabilizzazione del distributore e del venditore in caso di morosità

La mancata riscossione del credito, incluse le componenti fiscali e i costi dei servizi di rete, è un onere rilevante che attualmente ricade interamente sul venditore. Al fine di limitare gli impatti della morosità e di consentire ai venditori di proporre delle offerte economicamente competitive ai consumatori, oltre alle misure presentate nell'ambito dell'obiettivo **11.a - gestione del credito del venditore e tutela dei clienti (11.a)**, è necessario introdurre degli strumenti più incisivi per contrastare tale fenomeno.

In particolare, siamo convinti che una maggiore trasparenza sui cattivi pagatori rappresenti una condizione minima non più rinviabile. Il percorso avviato dall'Autorità con la creazione della BICSE deve essere ripreso e portato a termine. Si tratta di un modello già ampiamente sperimentato in altri settori che consentirebbe di trasferire ai clienti più virtuosi i conseguenti benefici economici.

Pur ritenendo che una drastica riduzione del fenomeno della morosità si possa ottenere soprattutto attraverso l'adozione di strumenti di prevenzione, siamo dell'avviso che anche i meccanismi esistenti possano contribuire ad una migliore gestione del credito. Occorre, tuttavia, una loro revisione al fine di renderli più coerenti con la realtà in cui i venditori si trovano ad operare. Si fa particolare riferimento al sistema indennitario per il quale si chiede un ampliamento del periodo di copertura dell'indennizzo, al fine di renderlo coerente con le tempistiche di switching e di cessazione dei clienti morosi. Auspichiamo inoltre un'estensione dello strumento anche alle utenze elettriche in media tensione e al settore gas.

I temi fin qui trattati rappresentano certamente quelli più urgenti e cruciali ma non gli unici cui porre attenzione per giungere ad un complessivo assetto del mercato elettrico e gas maggiormente moderno ed efficiente anche e soprattutto in un'ottica di integrazione comunitaria.